

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 10 gennaio 2012, n. 6.

Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 7 della legge regionale
29 dicembre 2003, n. 21, in materia di partecipazione
al costo delle prestazioni sanitarie*

1. All'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

'2. Il regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie nell'ambito della Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2012, è basato sul sistema di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Assessore regionale per la salute, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 gennaio 2012, sentite le Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana competenti in materia di servizi sociali e sanitari ed in materia di bilancio e programmazione, a dare attuazione, anche attraverso variazioni delle fasce reddituali, alle disposizioni che prevedono la determinazione regionale della quota di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti, salvaguardando il gettito derivante dall'applicazione della norma di cui al comma 2.;

b) i commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies sono soppressi.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 gennaio 2012.

Assessore regionale per l'economia
Assessore regionale per la salute

LOMBARDO
ARMAO
RUSSO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

L'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. – 1. Nell'ambito della Regione le prestazioni sanitarie sono assoggettate al sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti.

2. Il regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie nell'ambito della Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2012, è basato sul sistema di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni.

2-bis. Soppresso.

2-ter. Soppresso.

2-quater. Soppresso.

2-quinquies. Soppresso.

2-sexies. È abrogato il comma 14 dell'articolo 9 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12.

3. L'Assessore regionale per la salute, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 gennaio 2012, sentite le Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana competenti in materia di servizi sociali e sanitari ed in materia di bilancio e programmazione, a dare attuazione, anche attraverso variazioni delle fasce reddituali, alle disposizioni che prevedono la determinazione regionale della quota di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti, salvaguardando il gettito derivante dall'applicazione della norma di cui al comma 2.

4. Restano ferme le esenzioni per patologia previste dalle disposizioni nazionali e regionali.

5. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. Ogni ricetta può contenere fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca, con esclusione dei percorsi riabilitativi della fisiokinesiterapia.

6. L'articolo 9 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è abrogato.

7. Al fine di raggiungere l'autosufficienza regionale per far fronte a trasfusioni di sangue ed emoderivati, in particolare per sopperire alla carenza riscontrata nei periodi critici estivi ed invernali, l'Assessorato regionale della sanità, in coordinamento con i rappresentanti delle associazioni e/o federazioni più rappresentative operanti in Sicilia, è autorizzato a promuovere campagne annuali regionali di formazione e promozione per la donazione del sangue, cui si provvede a valere sulle disponibilità dell'UPB 10.2.1.3.2, capitolo 413716.»

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 788

«Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore regionale per la salute (Russo) il 26 settembre 2011.

Trasmesso alla Commissione 'Servizi sociali e sanitari' (VI) il 30 settembre 2011.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 152 del 18 ottobre 2011; n. 153 del 19 ottobre 2011; n. 154 del 25 ottobre 2011; n. 155 dell'8 novembre 2011 e n. 157 del 23 novembre 2011.

Deliberato l'invio del testo coordinato alla II Commissione nella seduta n. 157 del 23 novembre 2011.

Deliberato l'invio del testo coordinato al 'Comitato per la qualità della legislazione' nella seduta n. 157 del 23 novembre 2011.

Parere reso dal 'Comitato per la qualità della legislazione' nella seduta n. 77 del 29 novembre 2011.

Richiesta di rinvio dalla II Commissione alla VI Commissione in data 30 novembre 2011.

Deliberato l'invio alla II Commissione nella seduta n. 159 del 6 dicembre 2011.

Deliberato l'invio del testo coordinato al 'Comitato per la qualità della legislazione' nella seduta n. 159 del 6 dicembre 2011.

Parere reso dalla II Commissione nella seduta n. 294 del 6 dicembre 2011.

Parere reso dal 'Comitato per la qualità della legislazione' nella seduta n. 79 del 13 dicembre 2011.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 160 del 14 dicembre 2011.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 306 del 20 dicembre 2011 e 307 del 21 dicembre 2011.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 307 del 21 dicembre 2011.

(2011.52.3830)102
